



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **33** Data: **30/09/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI".

Il giorno 30/09/2020 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale a PORTE CHIUSE, in ottemperanza del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
D.SSA URSULA VALMORI	S	ROBERTO LEONI	S
SAURO BARUFFI	S	MARCO MENGHETTI	N
ADINA VIORICA BURA	S	FRANCESCO MILANESI	S
GABRIELE CONTI	S	ROBERTO FREDDI	S
ALESSANDRO GIOVANNETTI	S		
GIUSEPPE GORI	N		
FRANCESCA BRESCIANI	S	TOTALE PRESENTI	9

Assiste **DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE.**

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **Ursula Valmori** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:

FRANCESCA BRESCIANI - ROBERTO LEONI - FRANCESCO MILANESI

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge n. 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, con il quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada;
- il Comune di Premilcuore, con delibera di C.C. n. 17 del 07/04/2014, ha approvato il regolamento generale delle entrate tributarie, nel quale erano contenute le modalità della riscossione coattiva, così come modificato con delibere di C.C. n. 47 del 25/07/2014, n. 9 del 30/04/2015 e n. 18 del 30/04/2016;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni relative alla riscossione coattiva contenute nel regolamento generale delle entrate tributarie non possono essere abrogate o modificate in quanto regolano tutti gli atti ancora pendenti, come i provvedimenti di rateizzazione relativi alle ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2019, ed ancora in corso;
- occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, considerato che la normativa ha profondamente modificato le norme di riferimento, prima fra tutte quelle relative agli oneri della riscossione da porre a carico del debitore;
- il regolamento di cui si propone l'approvazione mantiene ferma la ratio del precedente regolamento, ovvero quella di definire in modo preciso, anche se sintetico, il processo di riscossione delle entrate comunali al fine di aumentarne il tasso di riscossione e di maggiormente responsabilizzare i soggetti deputati alle procedure di riscossione.

VISTO:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;
- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;

- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, Verbale n. 16 del 29.09.2020, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

ACQUISITI i **pareri favorevoli** espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla **regolarità tecnica e contabile**, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

UDITI gli interventi così come riportati nella parte iniziale della Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30 settembre 2020;

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 1 Francesco Milanese Contrari n. 1 Roberto
Freddi;**

DELIBERA

1 - di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;

3 - di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le deliberazioni sono efficaci a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

4 - di dare atto che il comma 3-bis, dell'art.106 del D.L. 34/2020 prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15- ter, del D.L. 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale.

La norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

5 - di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo Regolamento sul sito istituzionale del Comune e in Amministrazione Trasparente.

INOLTRE, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività;

VISTO l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”*;

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 1 Francesco Milanese Contrari n. 1 Roberto
Freddi;**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Audogate AWA DAU/2024
C.C. n. 33 del 30.09.2020

IL SINDACO COMUNALE
FITO Dott. Giorgio Clonja



COMUNE DI PREMILCUORE

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del 30.09.2020

In vigore dal 01/01/2020

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Recupero bonario
- Art. 3 – Accertamento esecutivo tributario
- Art. 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale
- Art. 5 – Riscossione coattiva
- Art. 6 – Interessi moratori
- Art. 7 – Costi di elaborazione grafica e notifica
- Art ,8 - Rateizzazione
- Art. 9 – Discarico per i crediti inesigibili
- Art.10 – ingiunzioni di pagamento
- Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 – Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile del credito comunale provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 3– Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi

costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5- Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

Art.6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 7– Costi di elaborazione e notificare

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze;

2. Nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art.8 - Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad

un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, (oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione).

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo delle rate, per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione; per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della

produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

Art. 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, possono essere dichiarati provvisoriamente inesigibili sulla base di valutazioni del responsabile dell'entrata sullo stato delle singole procedure.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI PREMILCUORE

Provincia di Forlì - Cesena

Verbale n. 16 del 29 Settembre 2020

PARERE AVENTE AD OGGETTO: Approvazione "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali"

La sottoscritta Coconcelli Sandra Revisore del Comune di Premilcuore nominata con delibera dell'organo consiliare n. 43 del 17/12/2018 per il periodo dal 30/01/2019 al 29/01/2022

Premesso :

di avere ricevuto via mail in data 25/09/2020 la richiesta di parere in merito alla bozza di delibera di Consiglio avente ad oggetto : Approvazione "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali"

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che con delibera di C.C. n. 17 del 07/04/2014 è stato approvato il Regolamento generale delle Entrate, comprendente le norme riguardanti la riscossione coattiva, regolamento che è stato successivamente modificato con delibere di C.C. n. 47 del 25/07/2014, n. 9 del 30/04/2015 e n. 18 del 30/04/2016;
- che la legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 commi da 784 a 815 dispone la riforma della riscossione locale. Tale riforma ha comportato la necessità di adeguare i regolamenti degli Enti soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e alle novità in termini procedurali ed operativi che ne conseguono in materia di riscossione coattiva. Pertanto già dal 1 Gennaio 2020 gli avvisi di accertamento, riguardanti le entrate sia tributarie che patrimoniali ad eccezione delle contravvenzioni al Codice della Strada, devono essere adeguati al contenuto minimo di cui all'art. 1 comma 792 della Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019);

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- la Legge 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, al comma 2 dell'art. 107, ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (solo per l'anno 2020) e, di conseguenza, gli atti deliberativi in materia tributaria (regolamenti, aliquote e tariffe);
- l'art. 107 comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 che ha differito al 31 ottobre il termine, solo per l'anno 2020, per l'invio al Mef delle delibere regolamentari e tariffarie attraverso il portale del federalismo fiscale 2020;
- l'art. 1 comma 792 lett. i) della legge n. 160 del 27/12/2019 che contiene le nuove disposizioni applicabili nel caso in cui la riscossione forzata degli accertamenti esecutivi sia affidata ad Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n.193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 01/12/2016;

Visti :

- la bozza di delibera di Consiglio come sopra richiamata, e i relativi pareri favorevoli, in quanto alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, entrambi in data 28/09/2020;
- il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
- il D.Lgs 446/1997 e in particolare l'art. 52 ;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo schema proposto dall'IFEL il 3/4/2020;

Preso atto :

- che con la presente proposta di delibera l'Ente intende adottare un proprio regolamento, disciplinante la riscossione coattiva delle entrate comunali disponendone l'entrata in vigore dal 01.01.2020. Tale Regolamento, necessario a seguito del mutato quadro legislativo, sostituisce il precedente richiamato sopra, che tuttavia resta in vigore per disciplinare tutti gli atti emessi sino al 31.12.2019;

Considerato:

- che al Revisore compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del D. lgs 267/2000, comma 1 lettera b)


Tutto ciò premesso, analizzata la documentazione consegnata dagli uffici competenti, esprime

parere favorevole

alla proposta di delibera del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali di cui all'oggetto, composto da 11 articoli dal n. 1 al numero 11.

Casalgrande (RE) 29/09/2020

Il Revisore Unico

Cocconcelli d.ssa Sandra


PARERI

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI”.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 28.09.2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Guidi



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 28.09.2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Guidi



* Il parere contrario va motivato

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to D.SSA URSULA VALMORI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 5665

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On Line del Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 26 OTT 2020.

Li, 26 OTT 2020

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Caterina Bardi

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 26 OTT 2020

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Caterina Bardi)



La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

E' divenuta esecutiva il giorno _____, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000).

Li, 26 OTT 2020

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Caterina Bardi